



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



Servizio Gestione Nord

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Servizi tecnici di ingegneria e architettura:

- 1. Progettazione di fattibilità tecnico-economica;**
- 2. Progettazione definitiva/esecutiva;**
- 3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;**

per gli: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E TIRSO 2 E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE FASE 2”

CUP: I83E20000030006

I. PREMESSE

In data 22 maggio 2020 è stata firmata, tra il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS ed il Direttore generale dell'ENAS, la delegazione amministrativa relativa al finanziamento di €.11.500.000,00 (**Allegato n.1**) per la realizzazione, tra gli altri, dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso I e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 2".

Il presente documento contiene la disciplina degli adempimenti relativi all'affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura appresso descritto:

1. Progettazione di fattibilità tecnico-economica;
2. Progettazione definitiva/esecutiva;
3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

connesso all'esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso I e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 2".

L'affidamento del servizio tecnico avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC.

Luogo di esecuzione dei lavori:

- Le centrali Tirso I e Tirso II nel territorio del comune di Busachi (OR);

Il **CUP** assegnato al progetto è: **I83E20000030006**

Il **CPV** è il seguente: **71300000-0** Servizi di ingegneria

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'**Ing. Massimiliano Deledda**.

2. DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare di gara stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e il soggetto esecutore dell'incarico professionale, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Disciplinare d'incarico si intende:

- per "Codice": il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per "Regolamento": il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
- per "TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per "Committente": l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "Disciplinare": il presente disciplinare d'incarico professionale;
- per "RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Affidatario": l'operatore economico esterno all'ENAS a cui viene affidato l'incarico professionale;
- per "Appaltatore": l'operatore economico a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori ai quali si riferisce l'incarico professionale;

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto dell'incarico professionale è il seguente:

1. Progettazione di fattibilità tecnico-economica (art. 23 commi 5-5bis-6 del Codice);
2. Progettazione definitiva/esecutiva (art. 23 commi 7-8 del Codice);
3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del TUS);

per gli: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE FASE 2".

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti:

- A. Documento preliminare di avvio alla progettazione
- B. Delegazione amministrativa (Allegato 1)
- C. Schema di calcolo dei compensi (Allegato 2)
- D. DVR: Scheda impiegato tecnico (Allegato 3)
- E. Patto di Integrità (Allegato 4)
- F. Codice di Comportamento (Allegato 5)

G. CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

I lavori di realizzazione degli: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE FASE 2" sono suddivisi nelle categorie di opere indicate nella seguente Tabella n.1 con riferimento al D.M. 17.06.2016.

TABELLA n. 1 – Categorie d'opera – DM giugno 2016					
Categorie	Destinazione funzionale	Id. Opere		Grado di complessità	Importo Lavori (€)
		ID Opera	Identificazione delle opere		
IDRAULICA	Opere di bonifica e derivazioni	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	€ 894.232,00
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,30	€ 415.000,00
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 428.400,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	€ 495.000,00
STRUTTURE (B)	Strutture Speciali	S.06	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative -	1,15	€ 25.000,00

			Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.		
IMPORTO TOTALE LAVORI					€ 2.257.632,00

4. IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo stimato dei servizi a base di gara ammonta a €. 236.606,97 (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali al 4% per € 9.100,27) ed esclusa l'IVA di legge, ed è suddiviso come di seguito indicato:

Calcolo corrispettivi – DM giugno 2016							
Categorie	Destinazione funzionale	Id. Opere		Grado di complessità	Importo Lavori (€)	Importo Servizi (€)	Incidenza %
		ID Opera	Identificazione delle opere				
IDRAULICA	Opere di bonifica e derivazioni	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	€ 894.232,00	€ 64.104,54	7,17%
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,30	€ 415.000,00	€ 72.478,46	17,46%
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 428.400,00	€ 55.402,40	12,93%
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	€ 495.000,00	€ 25.892,62	5,23%
STRUTTURE (B)	Strutture Speciali	S.06	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	€ 25.000,00	€9.628,68	38,51%
IMPORTO TOTALE LAVORI					€ 2.257.632,00		
Importo complessivo servizi di ingegneria (al netto di IVA e oneri previdenziali)						€ 227.506,70	
Importo complessivo servizi di ingegneria a base di gara (oneri previdenziali inclusi e al netto di IVA)						€ 236.606,97	

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016), come da schemi di parcella allegati al presente disciplinare (All. I – Schema calcolo parcella). L'importo del contratto verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito all'applicazione del ribasso formulato dall'Affidatario, in sede di gara, sull'importo totale stimato dei servizi.

1. Progettazione di fattibilità tecnico-economica (art. 23 commi 5-5bis-6 del Codice) **€ 50.210,54** (di cui **€ 1.931,17** per oneri previdenziali);
2. Progettazione definitiva (art. 23 commi 7 del Codice) **€ 111.675,00** (di cui **€ 4.295,19** per oneri previdenziali);
3. Progettazione esecutiva (art. 23 commi 8 del Codice) **€ 74.721,43** (di cui **€ 2.873,90** per oneri previdenziali);

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi a corpo e pertanto è fisso, vincolante e onnicomprensivo di tutte le attività professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente disciplinare ma comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni affidate, per cui sono a carico dell'Affidatario anche:

- tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, rilievi e indagini, prove pratiche di taratura verifiche e test di affidabilità del modello, procedure autorizzative, ecc., nonché per l'interfaccia tra l'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;
- i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
- i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;
- gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dall'ENAS per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

Per quanto sopra, il corrispettivo a corpo non potrà subire variazioni sulla base dell'importo complessivo dei lavori e della sua suddivisione nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016, risultanti dai computi metrici estimativi delle progettazioni svolte dall'Affidatario.

Il corrispettivo contrattuale a corpo è altresì remunerativo delle modifiche e integrazioni degli elaborati del progetto che fossero richieste dall'ENAS, in quanto:

- necessarie per la positiva conclusione della procedura di verifica, di cui all'art. 26 del Codice, relativamente ai singoli livelli progettuali (art. 20 comma 1 L.R. n. 8/2018);
- funzionali all'ottenimento di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati il cui ottenimento è prescritto ai fini dell'approvazione dei singoli livelli progettuali e dell'esecuzione dei lavori;
- divenute necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative;
- in ogni caso ritenute indispensabili dall'ENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento, anche per esigenze sopravvenute.

Le richieste di modifiche e integrazioni di cui sopra potranno essere espresse dall'ENAS sia prima della consegna degli stessi elaborati, sia dopo tale consegna sino all'approvazione finale del progetto. L'Affidatario è pertanto obbligato a effettuare le citate modifiche ed integrazioni, su semplice richiesta dell'ENAS, senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi.

Qualora emergano, successivamente alla verifica ed approvazione dei progetti redatti dall'Affidatario, errori e omissioni nella redazione dei progetti stessi, l'ENAS potrà richiedere all'Affidatario, fatta salva la facoltà di rescissione in danno del contratto qualora ancora in essere, di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutte le prestazioni professionali di cui al presente Disciplinare, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, le relazioni e quant'altro prodotto dall'Affidatario nell'ambito del contratto, dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli l'Affidatario si avvarrà della struttura professionale indicata in sede di offerta, che dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure:

- a) n. 1 ingegnere progettista delle opere idrauliche ed incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- b) n. 1 ingegnere progettista delle opere strutturali
- c) n. 1 geologo;
- d) n. 1 tecnico avente il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. (eventualmente coincidente con i soggetti di cui ai precedenti punti)

Progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva - esecutiva

Il progetto di fattibilità tecnico-economica deve essere redatto in ossequio all'art. 23 commi 5, 5bis e 6 del Codice.

Il progetto definitivo/ esecutivo deve essere redatto in ossequio all'art. 23 commi 4 secondo periodo, 7 e 8 del Codice, secondo le indicazioni contenute nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica predisposto dall'affidatario.

In qualità di progettista l'Affidatario dovrà partecipare attivamente alle iniziative atte ad acquisire, senza ritardo alcuno, tutti i pareri, nullaosta ed autorizzazioni comunque necessari ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo/esecutivo.

6. MODALITA' ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

Generalità

Il RUP costituirà il riferimento dell'Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con l'ENAS.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici dell'ENAS. L'Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo della attività, nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attività dell'Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, l'Affidatario svolgerà l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attività in piena autonomia e

con le modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato richiesto. Resta quindi a completo carico dell'Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'ENAS in qualità di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovrà essere garantita la disponibilità a recarsi presso la sede dell'ENAS in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del RUP, per partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attività.

L'Affidatario:

- sarà tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio gestione Nord ovvero di altri Servizi dell'ENAS, allo scopo indicati dal RUP all'Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della progettazione e con le problematiche tecniche da risolversi nell'ambito del servizio in questione;
- dovrà assicurare all'ENAS il supporto che si renda necessario nell'ambito delle pratiche di acquisizione di autorizzazioni e/o nulla osta comunque denominati previsti per legge sul progetto di fattibilità tecnico economica e sul progetto definitivo - esecutivo, compresa la partecipazione a riunioni tecniche con le amministrazioni interessate, sedute di conferenze di servizi, ecc., e la redazione e sottoscrizione dei moduli e delle dichiarazioni che fossero eventualmente richiesti dalle amministrazioni competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni;
- dovrà segnalare e specificare tempestivamente al RUP eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino l'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

L'ENAS effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformità ai patti contrattuali. In particolare, l'ENAS avrà facoltà insindacabile di far presenziare continuativamente nelle sedi degli impianti ENAS i collaboratori del RUP, ai quali l'affidatario dovrà assicurare piena collaborazione, con il compito di assistere all'esecuzione di prove e valutare lo stato della progettazione.

L'affidatario dovrà fornire, entro 15 giorni dall'attivazione del servizio, il programma di prove che ritiene di eseguire. Detto programma dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Enas e la data di esecuzione delle prove dovrà essere preventivamente concordata con i tecnici Enas.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all'Affidatario dal RUP, i controlli e le verifiche effettuate dal RUP sull'operato dell'Affidatario e le approvazioni degli elaborati progettuali da parte dell'ENAS e dall'eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo l'Affidatario dai propri obblighi e responsabilità in relazione alla buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

L'ENAS metterà a disposizione dell'Affidatario quanto indispensabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, la documentazione e i dati in suo possesso, che potranno essere eventualmente utilizzati dall'Affidatario unicamente come primo riferimento di massima, restando a carico dell'Affidatario la definizione puntuale dello stato di fatto in tutti i suoi aspetti.

Per l'eventuale accesso su aree private ove, ai fini della redazione del progetto, si renda indispensabile effettuare sopralluoghi, rilievi e indagini, si seguirà la procedura di cui all'art. 15 D.P.R. n.327/2001, salva l'assunzione a cura dell'ENAS di accordi diretti con i proprietari delle aree.

L'ENAS avrà facoltà di attivare d'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Durante la redazione di ciascuna fase progettuale prevista, lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato, anche ai fini della verifica ex art 26 del Codice, di norma con frequenza

quindicinale, nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dall'ENAS, da tenersi presso la sede dello stesso ENAS o altro sito individuato dall'Ente.

A tali riunioni dovranno prendere parte i tecnici incaricati della progettazione e il responsabile del coordinamento della progettazione, nonché i tecnici verificatori del progetto quando ritenuto necessario dal RUP. L'Affidatario all'atto di queste riunioni dovrà produrre le bozze degli elaborati e documenti progettuali per le valutazioni di competenza di ENAS ed eventualmente dei soggetti incaricati dell'attività di verifica. Il parere espresso dagli incaricati dell'ENAS in dette riunioni congiunte è finalizzato al controllo dello stato di avanzamento della progettazione ed alla valutazione della coerenza dell'impostazione progettuale con l'eventuale precedente livello progettuale in generale con gli obiettivi dell'intervento e le esigenze dell'ENAS.

Di tale riunione verrà redatto uno specifico verbale, sottoscritto dalle parti, concernente l'esame delle problematiche inerenti il progetto delle opere, lo stato della progettazione fino a quel momento definito e le eventuali indicazioni per la modifica di quanto già redatto e per lo sviluppo ulteriore della progettazione.

Si precisa che il parere e le indicazioni espresse dagli incaricati dell'ENAS all'atto delle riunioni, relativamente ad aspetti sia tecnici che economici, non costituisce approvazione del progetto, la quale approvazione potrà avvenire, completata positivamente la verifica del progetto, solo a seguito della presentazione del progetto completo di tutti gli elaborati, con tempi, modalità e procedure specificati nel seguito del presente articolo e che è demandata agli organi competenti.

L'Affidatario dovrà collaborare, per quanto di competenza, ai fini dell'effettuazione della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo - esecutivo da parte del soggetto appositamente incaricato dall'ENAS. In particolare, l'Affidatario avrà l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni di verifica convocate dall'ENAS ai fini dell'esame in contraddittorio del progetto e di sottoscriverne i relativi verbali, con facoltà di apporvi le proprie motivate controdeduzioni.

L'Affidatario non potrà richiedere compensi o indennizzo alcuno per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio, autorizzativo, di adozione e approvazione del progetto affidato, così come per quelli necessari per l'affidamento e l'esecuzione, a cura dell'ENAS, di servizi e lavori strumentali ed accessori all'incarico di progettazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice qualora applicabile. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Tutte le consegne ufficiali all'ENAS dei progetti da parte dell'Affidatario dovranno avvenire in n.1 copia cartacea e n.1 copia su supporto digitale.

Le copie cartacee di ciascun elaborato dovranno essere timbrate e firmate da ciascuno dei professionisti personalmente responsabili, dal responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche nonché dal soggetto titolare del contratto con l'ENAS.

Le copie su supporto digitale comprenderanno:

- i file degli elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF/SHP;
- i file di relazioni, capitolati, disciplinari in formato .doc;
- i file di tabelle, grafici, ecc. in formato .xls;
- i file di computi, elenchi prezzi, analisi dei prezzi, ecc. in formato PRIMUS® della ACCA Software;

I documenti che compongono i progetti dovranno essere firmati digitalmente:

- da ciascuno dei professionisti personalmente responsabili;
- dal responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- dal soggetto titolare del contratto con l'ENAS.

Per ciascuno dei livelli progettuali, sarà comunque facoltà dell'ENAS richiedere all'Affidatario ulteriori copie cartacee, sino ad un massimo di n.4, che l'Affidatario sarà obbligato a produrre e trasmettere – a semplice richiesta del RUP – senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi, nella versione finale conseguente alle modifiche ed integrazioni richieste dall'ENAS, agli adeguamenti

prescritti ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni e alle modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica

Con apposita nota del RUP all'Affidatario sarà comunicata l'attivazione della fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'attività di verifica (art. 26 del Codice) del progetto di fattibilità tecnico-economica a cura del soggetto incaricato sarà avviata parallelamente alla redazione dello stesso progetto da parte dell'Affidatario.

L'Affidatario dovrà successivamente consegnare all'ENAS il progetto di fattibilità tecnico-economica, che verrà assoggettato ad istruttoria tecnica interna.

Indicativamente entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, l'ENAS comunicherà all'Affidatario l'avvenuta adozione del progetto, ovvero richiederà all'Affidatario le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al progetto stesso, anche sulla base delle risultanze dell'esame preliminare del progetto da parte del soggetto incaricato della verifica, assegnando un termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 15 giorni) entro il quale l'Affidatario dovrà ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Il progetto modificato di cui sopra sarà quindi adottato dall'ENAS.

Qualora invece l'adozione non possa avvenire nel suddetto termine a causa di carenze dovute ad una non corretta progettazione, l'ENAS procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità che il RUP richieda e ottenga dall'Affidatario, in caso di carenze giudicate dal RUP di lieve entità, le necessarie rettifiche ed integrazioni entro il termine perentorio di 10 giorni.

In tal caso verrà applicata la penale contrattuale, per i giorni di ritardo occorsi sino all'avvenuta adozione del progetto.

A seguito dell'adozione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ENAS, saranno avviate a cura dell'ENAS con la partecipazione del soggetto Affidatario che dovrà indicare la tipologia e le procedure per l'acquisizione di eventuali pareri e autorizzazioni. Il progetto di fattibilità dovrà essere adeguato a cura dell'Affidatario alle eventuali prescrizioni impartite dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari, e dovrà essere riconsegnato entro il termine perentorio assegnato dall'ENAS (che non potrà essere comunque inferiore a 15 giorni), senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Affidatario.

Ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per il progetto di fattibilità, esso verrà poi sottoposto alla fase finale della verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

L'Affidatario dovrà apportare al progetto di fattibilità tecnico-economica le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica, e dovrà riconsegnarlo all'ENAS nel termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 10 giorni) indicato dall'ENAS, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a suo favore.

L'ENAS provvederà quindi alla eventuale nuova adozione del progetto di fattibilità tecnico-economica, e all'inoltro dello stesso ai competenti organismi per l'emissione del provvedimento di approvazione.

Qualora l'Affidatario non rispetti uno dei termini perentori citati nel presente paragrafo, verrà applicata la penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi.

Sia durante la fase di ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, sia durante la fase di verifica finale, qualora l'Affidatario non adegui il progetto di fattibilità tecnico-economica entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento, l'ENAS si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto.

L'Affidatario dovrà inoltre fornire al RUP il supporto tecnico che si rendesse necessario durante le procedure di affidamento e l'esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio previste nell'apposito piano facente parte del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Progettazione definitiva - esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Con apposita nota del RUP all’Affidatario sarà comunicata l’attivazione della fase di redazione del progetto definitivo - esecutivo e dell’allegato piano di sicurezza e coordinamento.

L'attività di verifica (art. 26 del Codice) del progetto definitivo – esecutivo a cura del soggetto incaricato sarà avviata parallelamente alla redazione dello stesso progetto da parte dell’Affidatario.

Il progetto definitivo - esecutivo consegnato dall’Affidatario sarà esaminato dall’ENAS.

Indicativamente entro 30 giorni dall’avvenuta consegna, l’ENAS comunicherà all’Affidatario l’avvenuta adozione del progetto, ovvero richiederà all’Affidatario le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al progetto stesso, anche sulla base delle risultanze dell’esame preliminare del progetto da parte del soggetto incaricato della verifica, assegnando un termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 15 giorni) entro il quale l’Affidatario dovrà ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Il progetto modificato di cui sopra sarà quindi adottato dall’ENAS indicativamente entro 30 giorni dalla consegna. Qualora invece l’adozione non possa avvenire nel suddetto termine a causa di carenze dovute ad una non corretta progettazione, l’ENAS procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità che il RUP richieda e ottenga dall’Affidatario, in caso di carenze giudicate dal RUP di lieve entità, le necessarie rettifiche ed integrazioni entro il termine perentorio di 10 giorni. In tal caso verrà applicata la penale contrattuale, per i giorni di ritardo occorsi sino all’avvenuta adozione del progetto.

A seguito dell’adozione del progetto definitivo - esecutivo da parte dell’ENAS, saranno avviate a cura dell’ENAS le procedure per l’acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari per l’esecuzione dei lavori.

Il progetto definitivo - esecutivo dovrà essere adeguato a cura dell’Affidatario alle eventuali prescrizioni impartite dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari, e dovrà essere riconsegnato entro il termine perentorio assegnato dall’ENAS (che non potrà essere comunque inferiore a 15 giorni), senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Affidatario.

Ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni e pareri necessari, il progetto verrà sottoposto alla fase finale della verifica, ai sensi dell’art. 26 del Codice.

L’Affidatario dovrà apportare al progetto definitivo - esecutivo le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica, e dovrà riconsegnarlo all’ENAS nel termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 10 giorni) indicato dall’ENAS, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a suo favore.

L’ENAS provvederà quindi all’eventuale nuova adozione del progetto definitivo - esecutivo, che verrà inoltrato ai competenti organismi per l’emissione del provvedimento di approvazione finale.

Qualora l’Affidatario non rispetti uno dei termini perentori citati nel presente paragrafo, verrà applicata la penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi.

Sia durante la fase di ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, sia durante la fase di verifica finale, qualora l’Affidatario non adegui il progetto definitivo - esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento, l’ENAS si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto.

7. DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal RUP, ed avrà durata sino all’approvazione da parte dell’ENAS e all’emissione dell’atto formale di verifica della progettazione come prescritto dal art.26 comma 8 del Codice.

La consegna ufficiale all'ENAS del piano delle prove dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio della fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica.

La consegna ufficiale all'ENAS del progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà avvenire entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio della fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica.

La consegna ufficiale all'ENAS del progetto definitivo/esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento dovrà avvenire entro **75 (settantacinque) giorni** dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio della fase di progettazione definitiva/esecutiva.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

a. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

b. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- a) le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- b) le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

i. Requisiti di idoneità

Requisiti del concorrente

a) I concorrenti devono possedere i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve possedere l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza da dimostrare mediante idonea documentazione a comprova ovvero tramite dichiarazione giurata ovvero ancora secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico:

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice:

d) iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

e) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Per il professionista che espleta l'incarico di geologo l'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza.

ii. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a quello posto a base di gara.

Il possesso del requisito in questione è richiesto in ragione dell'importo dei servizi oggetto di affidamento e delle specifiche modalità di pagamento degli acconti sul corrispettivo stabilite nel disciplinare di incarico professionale, al fine di reperire soggetti che, anche sul piano economico, garantiscano una specifica affidabilità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

iii. Requisiti di capacità tecnico-finanziaria

Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nello Schema di calcolo dei compensi il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. **Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:**

Destinazione funzionale	Id. Opere		Grado di complessità	Importo Lavori (€)
	ID Opera	Identificazione delle opere		
Opere di bonifica e derivazioni	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	€ 1.341.348,00
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,30	€ 622.500,00
Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 642.600,00
Manutenzione	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	€ 742.500,00
Strutture Speciali	S.06	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	€ 37.500,00

Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di n. 2 servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categoria di opere di cui al D.M. 17.06.2016 indicate nello Schema di calcolo dei compensi, di importo totale almeno pari a 0,6 volte il valore indicato e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Servizi di punta richiesti						
Destinazione funzionale	Id. Opere		Grado di complessità	Importo Lavori (€)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi	
	ID Opera	Identificazione delle opere				
Opere di bonifica e derivazioni	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	€ 894.232,00	n.2 servizi relativi a lavori di importo per ciascuno almeno pari a € 536.539	
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,30	€ 415.000,00	n.2 servizi relativi a lavori di importo per ciascuno almeno pari a € 249.000	
Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 428.400,00	n.2 servizi relativi a lavori di importo per ciascuno almeno pari a € 257.040	
Manutenzione	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	€ 495.000,00	n.2 servizi relativi a lavori di importo per ciascuno almeno pari a € 297.000	
Strutture Speciali	S.06	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	€ 25.000,00	n.2 servizi relativi a lavori di importo per ciascuno almeno pari a € 15.000	

Il requisito in questione non é frazionabile, pertanto nel caso di raggruppamenti temporanei ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Si precisa che, come indicato nel Titolo V punto I delle già citate Linee Guida ANAC n.I, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti di cui ai precedenti punti le attività svolte relativamente a categorie di destinazione funzionale considerata analoga a quella oggetto dei servizi da affidare, in quanto avente grado di complessità pari o superiore.

La comprova del requisito è fornita mediante la/e certificazione/i del/i committente/i attestante l'esecuzione degli incarichi il cui importo complessivo sia pari a quello richiesto dal presente disciplinare. Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che:

- ai fini del possesso dei requisiti richiesti sono valutabili i servizi indicati ai punti 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 delle Linee Guida ANAC n. 1, Titolo IV;
- i servizi e studi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali atti, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione attestante il rilascio della concessione edilizia con estremi di approvazione. In caso di comprovata impossibilità alla presentazione dei documenti suddetti, potrà essere presentata dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta (Determinazione n. 20 del 26.11.2003 dell'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici);
- nel caso specifico dell'appalto integrato complesso verrà valutato il servizio di progettazione dell'impresa aggiudicataria (non sono valutabili i progetti offerta);
- i servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel periodo di riferimento.

9. CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA

9.1. Modalità di composizione dell'offerta

La busta dell'offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto 10.1.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica deve essere composta dalla seguente documentazione, da presentare in formato elettronico sulla piattaforma CATSardegna.

a) RELAZIONE "A – Professionalità e adeguatezza dell'offerta"

La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 (tre) servizi svolti dal concorrente negli ultimi dieci anni, ritenuti da quest'ultimo significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

La documentazione deve essere costituita da non più di 3 schede formato A3 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati.

La documentazione verrà raccolta in un'unica relazione numerata denominata "Relazione A - Professionalità e adeguatezza dell'offerta". Nella relazione, ciascun servizio presentato dovrà essere preceduto da una copertina riportante la descrizione sintetica del servizio, che renda esaustivamente conto di:

- denominazione della stazione appaltante e dell'intervento oggetto del servizio;
- attività oggetto del servizio, data di avvio, stato di esecuzione ed eventuale data di conclusione dello stesso;
- ID opere, classi e categorie, gradi di complessità (ai sensi del D.M. 17/06/2016) e relativi importi (complessivo e per ciascuna categoria) dei lavori compresi nell'intervento oggetto del servizio.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine.

b) RELAZIONE “B – Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta”

Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità proposte per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.

Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da non più di 8 schede formato A3 ovvero 16 schede formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato.

La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione denominata “Relazione B – Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta” che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai sub-criteri “B”, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Relativamente al sub-criterio sub-B3 “Risorse umane e strumentali messe a disposizione per l’esecuzione del servizio”, di cui al successivo punto 10.1, la descrizione della struttura tecnico-professionale dovrà contenere:

1) l’elenco nominale dei professionisti facenti parte della struttura, abbinati alle prestazioni che saranno personalmente affidate ai medesimi in relazione alla concezione organizzativa proposta, compresa la persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente) e delle rispettive qualificazioni professionali.

La struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta dal concorrente dovrà essere costituita almeno dalle seguenti distinte figure professionali:

- a) n. 1 ingegnere progettista delle opere idrauliche ed incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- c) n. 1 ingegnere progettista delle opere strutturali
- e) n. 1 geologo;
- f) n. 1 tecnico avente il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. (eventualmente coincidente con i soggetti di cui ai precedenti punti)

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura tecnico-professionale deve essere alternativamente:

- professionista singolo, componente di un raggruppamento temporaneo;
- professionista associato, eventualmente componente di un raggruppamento temporaneo;
- professionista in organico di concorrente organizzato in forma societaria (società di professionisti o società di ingegneria), con status di socio attivo, o di dipendente, o di consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

E inoltre indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Per i raggruppamenti temporanei, e condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.

La partecipazione alla struttura tecnico-professionale di ulteriori figure professionali, in aggiunta alle figure professionali minime inderogabili di cui sopra, è ammessa fermo restando i limiti alle singole competenze professionali.

La struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta sarà oggetto della valutazione da parte della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali stabiliti al successivo punto 11.2.3 del presente documento;

2) un fascicolo contenente i curriculum vitae sintetici in formato europeo di tutti i professionisti a cui sarà personalmente affidato l'espletamento di una o più attività, ciascuno contenente i dati anagrafici e fiscali, i titoli di studio, il numero e la data di iscrizione all'albo professionale (se dovuto), il possesso dei requisiti di legge eventualmente necessari per l'espletamento delle specifiche attività, le referenze professionali relative alle più significative esperienze (complete della precisa indicazione dei ruoli professionali effettivamente svolti in relazione a ciascun lavoro nonché dell'importo del lavoro stesso e delle categorie di appartenenza come da tariffe professionali), la dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute nel curriculum, l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la sottoscrizione finale del professionista. Ogni curriculum potrà essere composto da numero massimo di 4 facciate (2 fogli fronte e retro), formato A4;

3) l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;

9.2. Prescrizioni per la redazione dell'offerta tecnica

a) Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10, spaziatura normale, proporzioni 100%, con max n. 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno. Non saranno computate nel numero delle schede le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

b) Sia per le relazioni dell'offerta tecnica che per i curriculum vitae dei professionisti, le ulteriori schede in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione;

c) Tutta la documentazione cartacea contenuta nell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, comunque collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale delle pagine della singola relazione), e sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli eventuali elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;

d) Tutti gli elaborati cartacei facenti parte dell'offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore, con le modalità di cui al precedente punto c);

e) Nel caso di concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti, con le modalità di cui al precedente punto c);

f) Nel caso in cui il Raggruppamento di professionisti non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento, con le modalità di cui al precedente punto c);

g) A pena di esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione;

h) l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'ENAS, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della prestazione o nell'importo dei lavori a base d'asta;
 - costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il disciplinare d'incarico professionale;
- i) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà dichiarare, in sede di offerta tecnica, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscono, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali;
- j) Tutta la documentazione inviata dai soggetti concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/20016, l'ENAS nominerà una commissione giudicatrice che, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti, valuterà le offerte secondo quanto stabilito nel bando di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per l'ENAS. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta è costituito da 100 punti, suddivisi tra i criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformità a quanto indicato all'art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualità prezzo:

CRITERI DI VALUTAZIONE		Fattori ponderali
A	Offerta tecnica: Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Pa = 20
B	Offerta tecnica: Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta	Pb = 30
C	Offerta tempo	Pc = 30
D	Offerta economica: Ribasso percentuale unico sul prezzo	Pc = 20
TOTALE PUNTEGGIO		100

a. Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, la commissione giudicatrice applicherà i sub-criteri e relativi sub-pesi riportati nella seguente tabella:

CRITERI E SUB-CRITERI			
CITE- RIO	SUB-CRI- TERIO	DEFINIZIONI	SUB- PESI
A	SUB-A1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta dal punto di vista dello studi dei fenomeni di moto vario in reti idrauliche in pressione, complesse, di condotte di grande diametro.	05
A	SUB-A2	Professionalità e adeguatezza dell'offerta dal punto di vista della progettazione di impianti idroelettrici.	15
B	SUB-B1	Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, in particolare allo studio di moto vario in reti complesse, nonché alle altre tematiche principali che caratterizzano la prestazione e alle relative azioni e soluzioni proposte.	15

B	SUB-B2	Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta in merito alle modalità di esecuzione del servizio e articolazione temporale delle fasi.	10
B	SUB-B3	Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta in relazione alle risorse umane e strumentali messe a disposizione per l'esecuzione del servizio	05
TOTALE PUNTEGGIO			50

Nella colonna identificata con "Sub-pesi" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

b. Offerta economica

I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo a base d'asta pari a **€ 236.606.97** comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali e esclusa IVA. Non sono ammesse offerte in aumento.

c. Metodo per l'attribuzione dei punteggi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà secondo il metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$$

dove:

- _ K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- _ $A_i, B_i, C_i,$ e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente i-esimo (il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta);
- _ P_a, P_b, P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.

Offerta Tecnica

I coefficienti A_i e B_i , relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie, secondo quanto previsto in merito dalle linee guida n. 2 ANAC punto V.

Poiché i citati criteri di valutazione A e B sono suddivisi in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Una volta terminati i confronti a coppie, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi $a(j)_i$ e $b(j)_i$, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio sul singolo criterio risultante dalle valutazioni dei commissari attribuito all'offerta i-esima sarà ottenuto come somma dei punteggi relativi ai sub-pesi e quindi con le formule seguenti:

$$A'_i = \sum_{j=1..n} [W_j * a(j)_i] ; B'_i = \sum_{j=1..m} [W_j * b(j)_i]$$

dove:

- A'_i e B'_i è il punteggio sul singolo criterio conseguito dal concorrente i-esimo;
- n è il numero totale dei sub-criteri di giudizio del criterio A;
- m è il numero totale dei sub-criteri di giudizio del criterio B;
- W_j è il sub-peso attribuito al sub-criterio (j);

- $a(j)_i$ è il coefficiente riparametrato, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (i) rispetto al sub-criterio di giudizio sub-A(j) del criterio A;
- $b(j)_i$ è il coefficiente riparametrato, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (i) rispetto al sub-criterio di giudizio sub-B(j) del criterio B;
- $\sum_j = 1..n$ e la sommatoria, con l'indice (j) che varia da 1 fino a n (dicasi analogamente per m).

Si procederà dunque alla riparametrazione dei punteggi conseguiti per ciascun criterio che compone l'elemento offerta tecnica dell'offerta del concorrente i-esimo riportando a 1 il punteggio più elevato e proporzionando a tale valore i punteggi conseguiti dall'offerta degli altri offerenti:

$$A_i = A'_i / A'_{\max} ; B_i = B_i / B'_{\max}$$

dove:

- A_i e B_i sono i coefficienti finali riparametrati per il criterio A o B rispettivamente dell'offerta (i);
- A'_i e B'_i sono i punteggi per il criterio A o B rispettivamente dell'offerta (i) in esame prima dell'ultima riparametrazione;
- A'_{\max} e B'_{\max} sono i valori più elevati dei punteggi risultanti prima dell'ultima riparametrazione tra tutte le offerte per il criterio A e B rispettivamente.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, al posto del confronto a coppie a ciascun elemento e attribuita una valutazione, liberamente scelta da ciascun commissario secondo la sottosposta scala di valori, che viene poi trasformata in un coefficiente compreso tra zero e uno dove il coefficiente uno è attribuito alla miglior valutazione numerica, e procedendo altresì secondo quanto sopra riportato:

VALUTAZIONE	LIVELLO DI GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE
assoluta rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, molto superiore agli standard richiesti	ottimo	1.00
evidente rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, superiore agli standard richiesti	molto buono	0.9
buona rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, completamente in linea con gli standard richiesti	buono	0.8
discreta rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, abbastanza in linea con gli standard richiesti	discreto	0.7
sufficiente rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, quasi in linea con gli standard richiesti	sufficiente	0.6
poca rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, non in linea con gli standard richiesti	insufficiente	0.5
scarsa rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, inferiore agli standard richiesti;	scarso	0.4
minima rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, nettamente inferiore agli standard richiesti;	molto scarso	0.3
trascurabile rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, lontana dagli standard richiesti	pessimo	0.2
mancanza di rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, assolutamente non confacente agli standard richiesti;	appena valutabile	0.1
elemento non trattato o solamente accennato	non valutabile	0.0

Offerta tempo

Il coefficiente C_i , relativo alla valutazione dell'offerta temporale, verrà calcolato con la seguente formula bilineare:

- $C_i = Y * (X_i / X_{\text{soglia}})$ qualora $X_i \leq X_{\text{soglia}}$
- $C_i = Y + (1-Y) * (X_i - X_{\text{soglia}}) / (X_{\text{max}} - X_{\text{soglia}})$ qualora $X_i > X_{\text{soglia}}$

dove:

- Y è un coefficiente assunto pari a 0,85;

- X_{soglia} e la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- X_i e il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo;
- X_{max} e il valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Offerta economica

Il coefficiente D_i , relativo alla valutazione dell'offerta economica, verrà calcolato con la seguente formula bilineare:

- $D_i = Y * (X_i / X_{soglia})$ qualora $X_i \leq X_{soglia}$
- $D_i = Y + (1-Y) * (X_i - X_{soglia}) / (X_{max} - X_{soglia})$ qualora $X_i > X_{soglia}$

dove:

- Y e un coefficiente assunto pari a 0,85;
- X_{soglia} e la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- X_i e il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo;
- X_{max} e il valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

11.CRITERI MOTIVAZIONALI

11.1. Criterio A – Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Per quanto concerne il criterio A, sono stabiliti i seguenti criteri motivazionali.

11.1.1. Professionalità e adeguatezza dell'offerta dal punto di vista dello studi dei fenomeni di moto vario in reti idrauliche in pressione, complesse, di condotte di grande diametro (sub-A1).

I commissari giudicatori riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, con riferimento alle prestazioni relative allo “studio dei fenomeni transitori di colpo d'ariete in una rete idrica in pressione connessa impianti idroelettrici”, il maggior livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi di qualità del concorrente, in quanto la stessa documentazione dimostra che il concorrente ha effettuato servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, nonché studi specialistici, relativi alla suddetto criterio, che sul piano tecnologico, funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. Relativamente al sub-criterio in questione, nella comparazione tra le offerte saranno considerati elementi di preferenza: - la presentazione di servizi pregressi relativi a studi di colpo d'ariete di reti complesse in pressione con condotte di grande diametro connesse con impianti idroelettrici; - La presentazione di servizi di studi più strettamente simili, per tipologia e dimensioni, a quelle oggetto del servizio da affidare;

11.1.2. Professionalità e adeguatezza dell'offerta dal punto di vista dal punto di vista della progettazione di impianti idroelettrici. (sub-A2)

I commissari giudicatori riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta stimare, con riferimento alle prestazioni relative alla categoria di opere “IB09 Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica” di cui al D.M. 17.06.2016, il maggior livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi di qualità del concorrente, in quanto la stessa documentazione dimostra che il concorrente ha effettuato servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi alla predetta categoria, che sul

piano tecnologico, funzionale rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. Relativamente al sub-criterio in questione, nella comparazione tra le offerte saranno considerati elementi di preferenza: - la presentazione di servizi pregressi relativi non solo alla predetta categoria IB.09, ma anche strumentali alla realizzazione di opere più strettamente simili, per tipologia e dimensioni, a quelle oggetto del servizio da affidare, con la presenza di sistemi di supervisione automazione e telecontrollo, nonché con la presenza di sistemi complessi anti colpo d'ariete; - la presentazione di servizi pregressi comprendenti l'espletamento del ruolo di progettista/coprogettista redattore di progetto definitivo e/o esecutivo;

11.2. Criterio B - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta

Per la valutazione del criterio B, sono stabiliti i seguenti criteri motivazionali. Sarà in generale ritenuta migliore dalla commissione giudicatrice quell'offerta la cui relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico - organizzativa prevista nell'offerta sono coerenti fra loro e offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione, in base ai seguenti sub-criteri.

11.2.1. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, in particolare allo studio di moto vario in reti complesse, nonché alle altre tematiche principali che caratterizzano la prestazione e alle relative azioni e soluzioni proposte. (sub-B1)

I commissari giudicatori considereranno preferibile la relazione che illustri in maniera più convincente, esaustiva e coerente le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione e le relative azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, dei vincoli correlati.

11.2.2. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta in merito alle modalità di esecuzione del servizio e articolazione temporale delle fasi. (sub-B2)

I commissari giudicatori considereranno preferibile la relazione che, nel rispetto delle previsioni del disciplinare d'incarico professionale, riporti nella maniera più chiara e lineare le migliori modalità proposte per l'esecuzione del servizio, con riferimento: alla puntuale definizione delle fasi di cui si compone ciascuna parte del servizio; - alla pianificazione delle varie attività e alla valutazione delle relative tempistiche; - all'individuazione di misure e interventi finalizzati a garantire la qualità e tempestività delle prestazioni; - alle modalità di interazione/integrazione con la committenza (procedure informative e di aggiornamento sullo stato dei lavori e degli aspetti della sicurezza, qualità e quantità della documentazione da produrre e corrispondente frequenza, ecc.) - all'analisi delle problematiche tecniche, gestionali e di coordinamento; - alle azioni che si intendono sviluppare, mediante indicazioni operative, al fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, la manutenzione, la gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, nonché la qualità della medesima; - all'indicazione di criteri specifici sulla base dei quali condurre l'analisi delle possibili alternative locali d'intervento e le relative scelte progettuali; - all'organizzazione della squadra di progettazione e alle modalità operative della stessa; - agli ulteriori aspetti ed elementi ritenuti qualificanti dal concorrente.

11.2.3. Risorse umane e strumentali messe a disposizione per l'esecuzione del servizio. (sub-B3)

I commissari giudicatori considereranno preferibile la relazione che preveda la migliore struttura tecnico – professionale, intesa come insieme di risorse umane e dotazioni strumentali, messa a disposizione per lo svolgimento delle attività. In particolare sarà giudicata preferibile l’offerta che presenti: - il contingente di personale numericamente più adeguato per garantire il rispetto dei tempi stabiliti nel disciplinare per lo svolgimento delle attività e idoneo ad affrontare efficacemente le problematiche oggetto di affidamento; - l’esperienza maturata dai componenti della struttura professionale nelle categorie di cui si compone l’intervento, che risulti complessivamente più significativa al fine dello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento; - le dotazioni strumentali più idonee in termini di efficienza ed utilità ad affrontare i servizi richiesti che l’affidatario renderà disponibili per lo svolgimento dei servizi, con particolare riguardo all’algoritmo per il calcolo del colpo d’ariete di reti idrauliche complesse. Non saranno valutati i consulenti e i collaboratori eventualmente previsti a vario titolo dal concorrente ma non facenti parte specificatamente della struttura tecnico – professionale, ai quali non sia cioè personalmente affidato almeno uno dei seguenti ruoli: - ingegnere progettista / coprogettista; - ingegnere progettista responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; - coordinatore per la sicurezza in progettazione;

12. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario risponderà nei confronti dell’Amministrazione per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione dell’incarico, ed in particolare all’adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti dal medesimo in base alle richieste dell’ENAS, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all’ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

L’ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall’Affidatario.

13.SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (quali indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

14.GARANZIE

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Affidatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, che dovrà: - essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l’autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;

- essere stipulata secondo il relativo schema tipo I.2 o I.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;
- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma. L'Affidatario dovrà inoltre essere in possesso di polizza assicurativa stipulata ai sensi di legge contro i rischi professionali, per ciascuno dei tecnici personalmente responsabili della redazione di uno o più degli elaborati progettuali e/o dell'espletamento di una o più delle altre prestazioni previste dal contratto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo/esecutivo in oggetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, l'Affidatario dovrà far tempestivamente pervenire all'ENAS i rinnovi periodici della polizza in questione.

15.SICUREZZA

I servizi tecnici di ingegneria compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione dei sopralluoghi, essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Affidatario congiuntamente al Responsabile del procedimento o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, previa opportuni accordi con il competente Servizio gestionale dell'ENAS, così da garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

L'Affidatario dovrà dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle attività svolte nell'ambito del contratto;
- l'avvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attività da svolgere nell'ambito del contratto.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS, della quale si allega la relativa scheda (All. 2 – DVR: Scheda impiegato tecnico).

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che il Professionista non introduca – negli anzidetti "luoghi di lavoro" ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – "specifici rischi", ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

L'Affidatario, per tutta la durata del contratto, dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni, per un massimale di copertura di almeno €.1.000.000,00 per invalidità permanente e morte, a copertura dei rischi a

cui sono esposti l’Affidatario stesso ed i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, durante lo svolgimento delle attività necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di intervento.

In occasione delle suddette attività, l’Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell’Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

16.CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI. ULTERIORI “CAM” APPLICABILI

La progettazione definitiva – esecutiva dovrà essere redatta dall’Affidatario, se necessario tenendone già conto in sede di progettazione di fattibilità tecnico-economica, in maniera che siano espressamente previste a carico dell’appaltatore dei lavori le prescrizioni di cui al D.M. 06.06.2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” e di cui agli ulteriori “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) individuati con altri Decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” (approvato con D.M. 11.04.2008 ed aggiornato con D.M. 10.04.2013), per quanto applicabili.

17.SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, anche:

- le spese di pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del Codice, mediante rimborso da effettuare all’ENAS entro sessanta giorni dall’aggiudicazione;
- le spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e l’imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

18.PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Affidatario, la penale pecuniaria da applicare è stabilita in misura giornaliera pari allo 0,08% (zerovirgolazeroottopercento) dell’ammontare netto contrattuale, sino a un massimo complessivo del 10% di detto ammontare, fatta salva la risoluzione in danno del contratto nei casi previsti dalla legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio eventualmente assegnato dall’ENAS per la rappresentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o del progetto definitivo - esecutivo, già consegnato dall’Affidatario e aggiornato con le modifiche motivatamente richieste dall’Ente.

Una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo. È ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse dell’ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario.

Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Direttore del Servizio su proposta del RUP.

19. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE AL CONTRATTO

Si richiamano gli artt. 106 e 107 del Codice, in quanto compatibili.

In caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 106:

- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e per quanto possibile in analogia allo schema di parcella allegato al presente disciplinare, e verranno ridotti mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente;
- verrà conseguentemente concordato tra l'ENAS e l'Affidatario l'aggiornamento dei termini di esecuzione delle prestazioni.

20. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni progettuali affidate sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- a seguito dell'adozione da parte dell'ENAS del progetto di fattibilità tecnico-economica, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento di un primo acconto pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo previsto dal contratto per la fase conclusa;
- successivamente all'approvazione da parte dell'Ass.to LL.PP. RAS del progetto di fattibilità tecnico-economica, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento della rata di saldo per la fase conclusa;
- a seguito dell'adozione da parte dell'ENAS del Progetto definitivo - esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento di un primo acconto pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo previsto dal contratto per la fase conclusa;
- successivamente all'approvazione da parte dell'Ass.to LL.PP. RAS del progetto definitivo - esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento della rata di saldo generale;

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del Codice.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____
sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a _____ dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio: _____
- CIG: _____
- CUP: _____
- Oggetto: _____
- RUP: _____
- Estremi del contratto: numero di repertorio _____; data: _____

• centro di costo: _____

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

In ossequio al D.L. n. 50/2017, che ha esteso a tutte le prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", le fatture dovranno pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

21. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii.. I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario e l'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente comunicheranno all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario o il sub-appaltatore/sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario e l'eventuale sub-appaltatore/subcontraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

22. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

24. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale" della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato I al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 dell'ENAS, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 45 del 31.07/2017.

26. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Affidatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna e allegato al contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

27. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'ENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare i servizi svolti per l'Amministrazione, eventualmente illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

28. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati progettuali e i documenti prodotti dall'Affidatario rimarranno di proprietà dell'ENAS, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e purché non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

29. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ

Lo svolgimento del presente servizio è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

30. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente Disciplinare e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 6 (modalità esecutiva delle prestazioni), art. 7 (durata del servizio e termini di espletamento), art. 13 (sicurezza), art. 14 (conformità agli standard sociali minimi), art. 16 (penali), art. 17 (sospensione del servizio e modifiche al contratto), art. 18 (pagamenti), art. 21 (risoluzione delle controversie), art. 23 (codice di comportamento), art. 24 (patto d'integrità).

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento europeo UE 2016/679 l'Ente acque della Sardegna nella persona dell'Amministratore Unico, la cui sede istituzionale è ubicata in Cagliari nella Via Goffredo Mameli n. 88:

- e-mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it;
- pec: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it,
- telefono: 070 60211;

L'elenco dei responsabili dei Servizi dell'ENAS è comunque disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.enas.sardegna.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce 'Organigramma'.

Finalità del trattamento di dati

Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4 del Regolamento europeo UE 2016/679 è curato dal personale dell'Ente acque della Sardegna, incaricato del trattamento dei dati.

I dati potranno essere trattati anche da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto dell'Ente acque della Sardegna.

I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;

i dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale dell'ENAS se contenuti all'interno di atti amministrativi.

I dati personali trattati sono utilizzati al fine di procedere:

- ✓ nel caso di dati personali forniti da ogni interessato al momento dell'assunzione o comunque appresi durante l'esecuzione del rapporto di lavoro:
- ✓ i dati personali dell'interessato, quali dati identificativi, curriculum vitae, coordinate bancarie per il pagamento delle retribuzioni rilevamento presenze, carriera lavorativa, i dati relativi alle sue condizioni di salute, od occasionalmente quelle di un suo parente o familiare, e i dati

che possono rivelare la sua appartenenza sindacale sono necessari per la corretta esecuzione del rapporto di lavoro;

- ✓ gli istituti bancari presso i quali la Titolare intrattiene rapporti potranno essere destinatari dei dati identificativi e delle coordinate bancarie dell'interessato per il pagamento delle retribuzioni;
- ✓ le autorità pubbliche competenti in ambito previdenziale, assistenziale e di sicurezza del luogo di lavoro (INPS e INAIL), il Ministero dell'Interno e i suoi organi periferici, il Ministero delle finanze, la Direzione territoriale del lavoro potrebbero essere destinatarie dei dati identificati e relativi alle condizioni di salute dell'interessato per l'erogazione dei servizi pubblici previsti in ambito lavorativo e per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite;
- ✓ non occorre raccogliere il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, inclusi i dati relativi alle sue condizioni di salute o quelle di parenti o familiari, o quelli che possono rivelare l'appartenenza sindacale, in quanto le operazioni di raccolta, registrazione, elaborazione, archiviazione, consultazione e comunicazione degli stessi da parte della Titolare sono necessarie per l'esecuzione di un contratto nel quale l'interessato è una delle due parti contraenti e per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici della Titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale;
- ✓ alcuni dati personali riferibili direttamente o indirettamente all'attività lavorativa dell'interessato potrebbero essere appresi in occasione di mirate attività di controllo da parte della Titolare allo scopo di tutelare i suoi beni aziendali;
- ✓ i dati personali dell'interessato trattati per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto di lavoro saranno conservati dalla Titolare per tutta la durata del contratto e alla sua cessazione saranno archiviati fino alla scadenza degli ordinari termini di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. fatta salva la necessità di una loro conservazione per finalità previdenziali e/o assistenziali ed in seguito cancellati.
- ✓ in relazione ad obblighi contrattuali o di Statuto:
- ✓ di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dall'ENAS, ai sensi della LR n. 19/2006 e dello Statuto dell'Ente riguardanti la gestione del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale ed in particolare l'erogazione di acqua grezza ai diversi settori di utenza;
- ✓ di trattamento relativo alla riscossione dei contributi previsti a carico dell'utenza medesima;
- ✓ in relazione ad obblighi di legge:
- ✓ di trattamento connesso alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, etc.). Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.

Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi,

finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Il dato personale NON sarà trasferito in paesi extra UE ovvero ad Organizzazioni Internazionali.

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità da parte del cittadino di usufruire dei servizi forniti dall'Ente acque della Sardegna.

Il dato personale sarà conservato per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio e comunque entro i termini prescrizionali previsti dalla normativa vigente dall'ultima prestazione resa/fornita dal/all'Ente acque della Sardegna.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento europeo UE 2016/679 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.

Gli stessi soggetti possono inoltre, in base a quanto previsto degli artt. 17 e 18 del Regolamento europeo UE 2016/679 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento nonché di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Le eventuali richieste, relative alle citate fattispecie, devono essere inoltrate al Direttore Generale dell'ENAS con sede a Cagliari in Via Goffredo Mameli n. 88: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo UE 2016/679, è individuato nel Dott. Alessandro Inghilleri, funzionario dell'Amministrazione Regionale nominato con Deliberazione AU n. 19 del 24.05.2018;

telefono: 070 6065735;

e-mail: rpdi@regione.sardegna.it;

pec: rpdi@pec.regione.sardegna.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Massimiliano Deledda

